

Il paesaggio come bene comune. Alla ricerca di “buone pratiche” per l’organizzazione del territorio

MARCELLO TANCA

1. Il tema dei beni comuni appare particolarmente stimolante per chi, come il sottoscritto, svolge la propria attività di ricerca nel quadro delle scienze del territorio e in particolare della geografia umana. Parlare di beni comuni (o *commons* o *res communes omnium*) significa infatti immergersi in questioni relative al rapporto tra l’abitare e i luoghi, allo sviluppo locale, alla ricerca di pratiche “virtuose” per l’organizzazione del territorio e, anche, al paesaggio. Includere il paesaggio tra i beni comuni è tuttavia un’operazione delicata che va compiuta con piena consapevolezza dei problemi che solleva. Intendo con ciò che essa non rappresenta un’opzione meramente teorica; al contrario, nel momento stesso in cui decidiamo di abbracciarla, stiamo compiendo una scelta molto precisa, che incide non solo sul modo di guardare al territorio ma anche sui diritti e sui doveri connessi alla cittadinanza, dunque, in ultima analisi, sul profilo stesso della *communitas* (intendendo questa nel senso datole da Esposito e Nancy, 2001).

Ora, che il paesaggio sia un “bene” – e, cioè, un oggetto utile, idoneo a soddisfare una domanda, spiegherebbe l’economista; qualcosa che può formare oggetto di diritti, aggiungerebbe il giurista – trova conferma nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo strumento legislativo che il nostro paese si è dato al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale. È sufficiente in effetti una rapida ricognizione del testo del suddetto Codice per constatare che, insieme ai beni culturali, i “beni paesaggistici” sono parte integrante del patrimonio culturale; in quanto tali essi vanno tutelati e valorizzati al fine di «preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e [...] promuovere lo sviluppo della cultura» (I, 1, 2). Il paesaggio è dunque un bene – ma è anche comune? Ovviamente l’espressione “bene comune”, qui ricorrente, è debitrice della teoria esposta da Elinor Ostrom in *Governing the Commons* (1990) e indica quel genere di risorsa fragile e rara il cui uso indiscriminato da parte di singoli utilizzatore può ridurre sensibilmente nel tempo la possibilità di ulteriori fruizioni da parte di altri eventuali utilizzatori (criterio di rivalità). Il principale problema che pongono i beni comuni (la loro “tragedia”) consiste pertanto nel definire regole di gestione che ne consentano un uso equo e continuato nel tempo. Si tratta, in altre parole, di preservare il singolo bene comune nel lungo periodo attraverso forme di gestione eque e cooperative che ne garantiscano la fruizione senza che

questo conduca a recinzioni, cioè a privatizzarne la proprietà inibendo l'accesso al bene stesso (criterio di non-esclusività). Queste caratteristiche strutturali ci permettono di distinguere in maniera sufficientemente chiara i beni comuni da altre tipologie di beni, come evidenzia la seguente griglia proposta dalla Ostrom:

		RIVALITÀ	
		bassa	alta
ESCLUSIVITÀ	difficile	beni pubblici (<i>public goods</i>)	beni comuni (<i>common-pool resources</i>)
	facile	beni a pagamento (<i>toll goods</i>)	beni privati (<i>private goods</i>)

(fonte: Ostrom, 2010)

I *commons* non vanno dunque confusi con quei beni pubblici non-rivali la cui fruizione, benché aperta a tutti, non incide sulla loro accessibilità (ad es. una pubblica piazza); né con i beni privati il cui alto grado di rivalità e la facile esclusività riducono la possibilità, per altri, di accedervi (come la propria autovettura, e in genere la proprietà privata); né – infine – con i beni a pagamento (o “di club”) la cui rivalità è bassa ma dall'accesso ridotto e selettivo (ad es., per assistere ad uno spettacolo teatrale paghiamo un biglietto). Inoltre, dal momento che i beni comuni non sono *context free* ma costituiscono delle *tipicità territoriali* che intrattengono storicamente uno stretto legame con i milieux locali e le loro dotazioni ecologiche e socioeconomiche (la Ostrom parla a tal proposito di «sistemi di risorse collettive di piccole dimensioni»), è di fondamentale importanza che le loro regole di gestione provengano “dal basso”, emanino cioè dalle comunità locali. Non è difficile comprenderne il perché: i beni comuni nascono da rapporti intra-sociali, devono cioè la loro esistenza (e manutenzione) a forme di territorializzazione autocentrate ed endogene, maturate in sede locale; qualsiasi intromissione-imposizione di una razionalità territorializzante aliena, eterocentrata e qualitativamente differente – valga per tutte l'esempio del modello neoliberista della razionalità economica che assimila il bene comune ad una merce – mette in discussione quelle pratiche sociospaziali che fondano l'attitudine a durare del bene comune. Da questo punto di vista i beni comuni rappresentano un modello istituzionale, sociale e politico che apre uno spiraglio nella dicotomia classica pubblico-privato: essi infatti sono indivisibili, inalienabili e non-commerciabili, e richiedono di essere gestiti e fruiti in base a regole stabilite da attori che si trovano in

condizioni di prossimità e familiarità col bene sul quale esercitano storicamente i loro diritti.

Detto questo, si tratta di un modello che può essere applicato al paesaggio? Per rispondere a questo interrogativo mi pare che la strada maestra da seguire consista nel riflettere sulle conseguenze a cui può dare atto l'inclusione del paesaggio tra i *commons* utilizzando i più avanzati strumenti di indagine messi a disposizione dalla geografia umana.

2. Si tratta dunque di saggiare la possibilità di annettere il paesaggio tra i beni comuni. Va osservato che l'elasticità di questa nozione sembra escludere ogni forma di preclusione: «non esiste e non può esistere una definizione univoca dei beni comuni, la cui forza risiede proprio nella specificità di tempo e di luogo, e nella capacità delle comunità o popolazioni locali di adattarsi al variare delle situazioni» (Ricoverti, 2010, p. 81). Ora, riconoscere che i beni comuni costituiscono un sistema aperto non significa ancora aver dimostrato che anche il paesaggio può entrare a farne parte; resta da vedere se questo possiede caratteristiche strutturali e funzioni intrinseche tali da giustificare questa inclusione.

Per la Ostrom il problema di fondo consiste, come accennato, nel fatto che se da un lato è difficile proibire l'accesso ai beni comuni dall'altro il loro utilizzo da parte di tutti comprometterà i benefici che altri, nel tempo, potrebbero trarne. Apparentemente il paesaggio sembra non presentare particolari difficoltà al riguardo. È pur vero che stiamo parlando di una risorsa dotata di una sua individualità, persino capace di assorbire i non pochi colpi e le numerose ferite che le vengono inferte, ma pur sempre fragile e rara, al punto che la sua perdita può configurarsi come un danno irreparabile. D'altra parte, il paesaggio può essere descritto come un «bene visivo comune» (Prieur, 2006, p. 14) di cui in prima battuta sembra complicato impedire la fruizione, ad es. recintandolo. Dopotutto, si potrebbe argomentare, la sua contemplazione non produce effetti particolarmente deleteri, nel senso che non impedisce quella altrui né ne compromette gli equilibri ambientali o ne sminuisce il valore storico ed estetico. In realtà, come osserva Anne Sgard, quando caliamo la problematica del paesaggio nel concreto delle odierne forme di territorializzazione, ci rendiamo immediatamente conto che conciliare l'esigenza dell'accessibilità e della non-rivalità può diventare molto complicato:

Nella gestione quotidiana del paesaggio, il rispetto di questi criteri, di accessibilità e di non-rivalità, si rivela difficile. I problemi di sovra-frequentazione e di degrado dei siti turistici, dei «paesaggi di valore» pongono la questione del paesaggio in termini di rivalità: la frequentazione attuale dei siti turistici rischia di limitare la capacità delle generazioni future di beneficiarne, perché la frequentazione avrà prodotto forme di degrado irreversibili, o perché la loro attrattività avrà provocato speculazioni fondiarie e saturazioni, o ancora perché i rischi di degrado avranno messo in moto delle misure di chiusura da parte dei poteri pubblici. Questo

ci porta al problema di fondo dei beni comuni: come fare per conciliare la frequentazione di tutti limitando l'impatto di ciascuno. (Sgard, 2010, 26).

E per quanto riguarda il secondo criterio, quello di accessibilità ?

L'accessibilità al paesaggio implica non solamente il libero accesso al punto di vista ma anche la libertà di spostarsi liberamente tra i luoghi e la non-ostruzione dello sguardo: perciò, l'appropriazione *de facto* del paesaggio passa molto spesso attraverso la limitazione dell'accessibilità, perfino per la privatizzazione dello spazio pubblico. L'esempio più caricaturale è l'appropriazione illegale dell'accesso al mare: la legge francese fa della fascia litoranea uno spazio pubblico, accessibile a chiunque; malgrado questo, le spiagge e i siti litoranei sono regolarmente accaparrati dai proprietari privati che ne interdiscono l'accesso o da impianti turistici (spiagge a pagamento, terrazze private, ecc.). Il criterio di accessibilità mette così in luce i conflitti tra appropriazione fondiaria del proprietario dei luoghi e appropriazione estetica, affettiva, patrimoniale identitaria, dei visitatori; evidenzia la dimensione simbolica del paesaggio e ne mostra in questo la forza. (*Ibidem*).

È questo un nodo cruciale, sul quale tornerò più avanti. Per il momento mi preme sottolineare che, come nota la Sgard, e come emergerà nel corso di queste riflessioni, concepire il paesaggio come un bene comune ci costringe a uscire fuori dalla logica dell'appropriazione pubblica o privata per cercare altre forme di negoziazione; in altre parole, significa «fare del paesaggio un oggetto politico» (ivi, 30).

Ho già avuto modo di osservare che il nostro Codice dei beni culturali fa del paesaggio un bene patrimoniale di appartenenza pubblica destinato alla fruizione da parte della collettività. Non è fuori luogo ricordare qui che, all'epoca della sua prima emanazione (2004), il Codice parlava ancora del paesaggio come di un insieme di «parti di territorio» e che questa definizione è stata successivamente modificata con il decreto legislativo n. 63 del 26 marzo 2008; allo stato attuale, per la normativa italiana, esso è «il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni». Le ragioni di quest'avvicendamento hanno a che fare con l'esigenza di rimarcare il carattere complesso e unitario dell'oggetto della tutela (e sacrificato dalla dicitura “parti di territorio”), e di rafforzare le competenze dello Stato di fronte alle regioni. Sondando il testo del Codice ci rendiamo immediatamente conto che la tutela del paesaggio si concentra però su una particolare tipologia e che questa rimanda direttamente agli «aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali» (III, 131, 2). Insomma, quello così delineato sembra a tutti gli effetti un *paesaggio delle emergenze*, circoscritto ad alcuni luoghi ritenuti particolarmente

significativi e perciò da salvaguardare risparmiandoli dal degrado (Castiglioni et alii, 2010, p. 96). Questa impressione è confermata dall'art. 136 del Codice che si incarica di individuare nel dettaglio i beni paesaggistici di notevole interesse pubblico. Questi sono, via via: «le cose immobili che hanno *cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica*, ivi compresi gli alberi monumentali»; «le ville, i giardini e i parchi [...] che *si distinguono per la loro non comune bellezza*»; «i complessi di cose immobili che compongono *un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale*, inclusi i centri ed i nuclei storici»; «le *bellezze panoramiche* e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda *lo spettacolo di quelle bellezze*» (corsivi miei).

Riassumendo: il bene paesaggistico costituisce in ogni caso un'eccezionalità, qualche cosa che si distingue e riluce per il suo valore e la sua singolarità. Mi pare che quest'aspetto – certamente mitigato dal fatto che, come ha osservato a più riprese Salvatore Settis, insieme ai beni culturali il paesaggio è parte attiva di quel tessuto connettivo che ci avvolge e ci circonda, e la cui diffusione sul territorio è abbondante e capillare (Settis, 2007 e 2010) – segni una differenza di non poco conto col testo della Convenzione europea del paesaggio. Questa mostra di seguire, fin dal suo Preambolo, un diverso criterio per identificare il proprio oggetto (attenzione: un criterio non necessariamente migliore o peggiore, semplicemente differente). Vi si afferma infatti che «il paesaggio è *in ogni luogo* un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: *nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana*»; e ancora: «la presente Convenzione [...] concerne *sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati*» (I, 2). Abbiamo di conseguenza una divaricazione di questo tipo:

Codice (artt. 131, 136)	Convenzione (Preambolo, art. 2)
Paesaggio come:	
rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale	in ogni luogo, elemento importante della qualità della vita delle popolazioni
espressione di valori culturali, estetici e tradizionali	
bellezza naturale, singolarità geologica, memoria storica	zone della vita quotidiana
	territori degradati e di grande qualità
Ville, giardini, parchi di non comune bellezza	aree urbane e campagne

Sintetizzando un po' brutalmente, si possono evidenziare almeno due differenze significative. In primo luogo, laddove il Codice dà una definizione ristretta ed emergenziale del

paesaggio, quella formulata nella Convenzione è più ampia e totalizzante: il primo fornisce dei criteri per *individuare che cosa è paesaggisticamente rilevante*, suggerendo che non tutto il paesaggio è ugualmente meritevole di tutela e valorizzazione (anche se l'art. 135 prevede la riqualificazione di aree compromesse o degradate); la seconda, mettendo insieme territori degradati e di grande qualità, si astiene dal formulare gerarchie dichiarando che *il paesaggio è ovunque* vi siano interrelazioni di fattori umani e naturali. In secondo luogo, mentre il Codice sposando una concezione “forte” fa del paesaggio la manifestazione sensibile dell'identità nazionale e parla genericamente di «fruizione della collettività» (art. 2, 4), la Convenzione lo ancora al «benessere individuale e sociale», alla «qualità della vita» delle popolazioni e ai loro auspici di «godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione».

Queste differenze si spiegano col fatto che l'uno, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, è una raccolta di disposizioni di legge che disciplinano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, e pertanto deve stabilire dei criteri di individuazione dei beni paesaggistici; l'altra, la Convenzione europea del paesaggio, in gran parte emanazione del Congresso dei Poteri locali e regionali d'Europa (Cplre), nasce con l'intento di introdurre nel vasto ambito dei Paesi del Consiglio d'Europa – anche quelli privi di normativa al riguardo – un “livello minimo” di consapevolezza dell'importanza della tutela (Settis, 2010, pp. 255-256). Ciò che, a mio avviso, va evitato, è la contrapposizione tra questi due dispositivi: Codice e Convenzione vanno visti per quello che sono, strumenti diversi con finalità diverse, ma complementari.

Se tuttavia, vogliamo ragionare nell'ottica di un'inclusione del paesaggio tra i beni comuni, mi pare che lo strumento che offra più appigli in tal senso sia rappresentato dalla Convenzione. Questa dichiara esplicitamente nel suo Preambolo che esso è una «risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare», «una componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni», fattore che contribuisce al «benessere individuale e sociale» e che comporta «diritti e responsabilità per ciascun individuo». Cooperazione, benessere, diritti e responsabilità, contesti di vita... elementi che facendo del paesaggio «non tanto la struttura oggettiva del panorama spaziale di una località quanto un luogo costruito attraverso le pratiche sociali e culturali materiali e immateriali che danno forma al territorio» (Olwig, 2007, p. 581) rientrano a pieno titolo in una teoria geografica dei *commons*.

3. Le parole di Kenneth Olwig hanno il merito di ricordare che anche in geografia alla parola paesaggio non si associa più solo l'idea di una mera perlustrazione della dimensione fisiognomica e visibile dei luoghi, ma che questa rappresenta il punto di partenza per uno scavo in profondità

della sua base materiale (istituzioni politiche, pratiche sociali, attività economiche, ecc.). Si pensi a quell'*Allegoria del Buon Governo* dipinta nella prima metà del XIV secolo da Ambrogio Lorenzetti e sulla quale si è spesso soffermata, da Emilio Sereni (1961) a Yves Luginbühl (2009), l'attenzione di quanti hanno riflettuto sull'intimo legame tra paesaggio, territorio e forme di organizzazione della vita associata. È importante rilevare come il paesaggio raffigurato negli *Effetti del Buon Governo in città e in campagna* costituisca al tempo stesso sia l'oggetto dell'allegoria quanto un medium, uno strumento nel quale prende forma – e che veicola – una certa rappresentazione politica e sociale del mondo. Questa duplicità fa leva principalmente sull'*arguzia* del paesaggio (Farinelli, 1991), cioè sulla sua capacità di essere, insieme e nello stesso tempo, la cosa e l'immagine della cosa, un insieme di oggetti quanto un modo di rappresentarli, un modello di descrizione dell'esistente ma anche uno strumento che dà corpo ad ogni intenzione progettuale. Vediamo così che da un lato i principali iconemi del paesaggio (urbano e agrario) senese dell'epoca sono ritratti da Lorenzetti con precisione nei loro dettagli: il campanile e la cupola del Duomo, le vie, i palazzi, le case e le torri quindi, aldilà dello spazio urbano, i campi con vigne e ulivi, gli orti, i castelli e le case, i mulini e i ponti ecc. Dall'altro questi affreschi furono commissionati all'artista dal governo della città con l'intento di fornire un'autorappresentazione celebrativa e simbolica del proprio operato; essi costituiscono cioè quella che può essere definita «un'operazione riuscita di propaganda di governo» (Piccini 2007, p. 328). Questo spiega perché, ad es., Lorenzetti si sia soffermato anche sui nefasti effetti del *Mal Governo*, rappresentandoli attraverso un paesaggio «del tutto cupo e desolato» (Frugoni, 1983, p. 161), ossia completamente opposto al primo: la città appare semidistrutta, la campagna è preda di incendi e percorsa da soldati, e via di questo passo. Non meno importante è il fatto che il pittore abbia concepito l'affresco – che si trova all'interno del Palazzo Pubblico di Siena – in modo tale per cui il visitatore, arrivando, si trovasse immediatamente al cospetto dell'allegoria del *Mal Governo* e dei suoi effetti in città e in campagna, mettendolo in una situazione di disagio cui fa da “antidoto” la successiva visione della raffigurazione del *Buon Governo* (ivi, p. 158). Il messaggio che i gruppi dominanti che gestivano il potere in città ci hanno voluto comunicare per mano dell'artista è dunque un'alternativa netta tra due situazioni contrapposte e inconciliabili (*Buon Governo* versus *Mal Governo*) attraverso l'opposizione di due paesaggi antitetici.

Questo è però soltanto il livello più immediato e diretto di lettura degli affreschi senesi e anche se è certamente affascinante e notevole, non ne esaurisce la complessità o, se vogliamo, la problematicità. Se vogliamo cogliere ciò che quest'opera produce davanti ai nostri occhi e al tempo stesso nasconde, celandolo alla nostra vista – la natura politica,

ancora prima che estetica, del paesaggio – dobbiamo sforzarci di compiere un passo ulteriore e disarticolare ciò che (vi) appare unito e continuo, spezzandone la circolarità di fondo. Tanto più efficace quanto è meno avvertita, l'operazione compiuta da Lorenzetti, assemblando cose molto diverse tra loro senza darlo a vedere, istituisce un'equazione tra valori etici e valori estetici in cui «ad un “bel paesaggio” si associa una “società sana” (e viceversa)» e, specularmente, «ad un “brutto paesaggio” si associa una “società insana” (e, di nuovo, viceversa)» (Papotti, 2013, p. 243).

Quest'identificazione in realtà è tutt'altro che ovvia e scontata e pone diversi problemi. Il più evidente è l'arbitraria correlazione tra la capacità di una società di creare bei paesaggi e il suo livello di partecipazione democratica. Si pensi ad es. al paesaggio toscano, di cui quello senese costituisce uno dei nuclei più caratteristici. Nessuno negherebbe che si tratti di un “bel paesaggio” la cui contemplazione può essere occasione di un'esperienza estetica piacevole e appagante, e che richiede di essere tutelato per il suo intrinseco valore storico e ambientale. Si tratta però anche di un paesaggio “giusto”, la cui qualità estetica si presenta come la letterale traduzione in termini paesaggistici della giustizia delle forme di potere? La sua conformazione attuale affonda le sue radici nella penetrazione sempre più larga, nel XVIII secolo, di interessi capitalistici nell'economia terriera che portarono il nuovo ceto medio agrario borghese a rompere con la tradizione degli usi comunitari delle terre (inaugurata nel XVI secolo), imponendo forti restrizioni negli usi dei pascoli, incoraggiando la chiusura dei campi aperti (trasformati in beni esclusivi) e una concentrazione della proprietà della terra in senso privatistico (Sereni, 1961). Discorso analogo può essere fatto per il “paesaggio palladiano”, espressione coniata da Denis Cosgrove (2000) per indicare la campagna-giardino veneta presso la quale, nel XVI secolo, il patriziato veneziano amava trascorrere periodi di riposo nei mesi estivi e i cui equilibri appaiono oggi pesantemente compromessi da una brutale mercificazione. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un paesaggio di grande fascino e valore, al tempo stesso emanazione e specchio di una società oligarchica e di rapporti di potere tutt'altro che “giusti” o “democratici” (Castiglioni et alii, 2010, p. 115).

Questa discrasia può essere superata, forse, partendo dal presupposto che se è vero che nel passato re, principi e vescovi hanno costruito castelli, palazzi e cattedrali e in qualità di governanti hanno letteralmente retto i loro territori, concorrendo a modellarne il paesaggio, essi tuttavia non ne sono i soli né gli unici artefici: al loro operato va affiancata l'azione parallela di forme di organizzazione sociale e giuridica costruite dal basso, basate sulle abitudini e le consuetudini, che hanno dato forma al paesaggio sociale e politico, e con questo all'ambiente e ai luoghi nei quali vivono le persone (Olwig, 2007, p. 592). Come abbiamo visto al § 2, la

Convenzione europea sembra offrire effettivamente una sponda a questa esigenza: difatti, pur riconoscendo che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, ne lega la qualità alle aspirazioni e alle esigenze delle popolazioni locali, alla loro identità e al modo in cui queste lo percepiscono. Proseguendo in questa direzione si può affermare che essa appare attraversata da un *fil rouge* che altro non è se non la necessità di *coinvolgere nei processi decisionali che riguardano il paesaggio le società locali*, cioè coloro che ne sono storicamente i primi ed immediati creatori e fruitori. Questo è un dato irrinunciabile, soprattutto in presenza di grandi opere di interesse collettivo ma di forte impatto territoriale e ambientale che potrebbero penalizzare le aree in cui vengono installate e che vengono localizzate attraverso processi decisionali privi di trasparenza e senza alcun coinvolgimento delle comunità destinate a riceverli (Bobbio, Zeppetella, 1999).

Come a voler prevenire un'eventuale variante della celebre sindrome Nimby (*Not In My Backyard*) in cui al posto del giardino (*backyard*) subentra il paesaggio, la Convenzione promuove l'adozione di procedure partecipative per la definizione-realizzazione delle politiche paesaggistiche (II, 5, c). Ma *di chi è il paesaggio*, ossia chi sono i soggetti direttamente interessati e ai quali devono essere indirizzate queste procedure di partecipazione? L'art. 5 cita tra questi il pubblico, le autorità locali e regionali e altri soggetti coinvolti. Se non è particolarmente difficile individuare i referenti istituzionali e politici alla scala locale e regionale, le altre tipologie richiedono qualche precisazione che ne chiarisca i rispettivi ruoli.

Per "pubblico" dobbiamo intendere le comunità locali e la società civile al cui coinvolgimento nelle scelte che riguardano il paesaggio sono dedicati alcuni punti-chiavi della Relazione esplicativa: citerei principalmente il 23, che fa del paesaggio «un tema politico di interesse generale» e «una questione che interessa tutti i cittadini», che perciò «deve venir trattato in modo democratico, soprattutto a livello locale e regionale»; il 24, che vede nel «riconoscimento di un ruolo attivo dei cittadini nelle decisioni che riguardano il loro paesaggio» l'occasione per una maggiore identificazione con «i luoghi in cui vivono»; il 25, che pone l'obiettivo della partecipazione delle popolazioni e delle istituzioni territoriali alle «decisioni pubbliche» riguardanti il paesaggio.

A questi soggetti se ne affiancano altri due: gli esperti e i portatori di interessi privati (*stakeholders*). I primi, chiamati in qualità di competenti in materia a fornire elementi di valutazione e a formulare proposte, non intervengono sul paesaggio in maniera diretta; i secondi, che rappresentano spesso gli attori "forti" del sistema sociale, sono capaci, in virtù del loro potere economico, di incidere sui processi decisionali persuadendo tecnici e competenti di rappresentare, con i propri, gli interessi di tutti, e di mettere quindi i cittadini e le comunità locali in una condizione di minoranza e

subalternità. Il rischio, in tal caso, è quello di una privatizzazione del paesaggio e di una sua subordinazione agli interessi del mercato.

4. Torniamo all'interrogativo da cui eravamo partiti: il paesaggio è un bene comune? Dovrebbe essere evidente, giunti a questo punto, che è difficile dare una risposta univoca al quesito. Una ragione è legata ai processi di globalizzazione in corso che tendono a separare e divaricare le competenze e i ruoli di coloro che producono e coloro che utilizzano il paesaggio. Mentre in passato queste due funzioni erano tendenzialmente concentrate nello stesso soggetto – le società locali basate su prassi endogene di governo del territorio, tecniche di organizzazione e produzione una cui componente non marginale era costituita da abitudini e consuetudini – sempre più spesso tendono ora a scindersi per incarnarsi in attori diversi e separati: l'*insider*, l'abitante del luogo, e l'*outsider*, il visitatore che va continuamente in cerca di paesaggi "altri", diversi da quelli della sua quotidianità. Al tempo stesso però – e questo è uno dei tanti paradossi a cui ci ha abituato la globalizzazione – assistiamo ad una ricomposizione della frattura: mentre il soggetto locale viene sempre più spesso espropriato della possibilità di incidere sulle decisioni che riguardano il suo paesaggio di vita, quest'ultimo appare come un prodotto, diretto o indiretto, dell'*outsider* che ne fruisce occasionalmente.

Applicando la griglia di lettura delle tipologie di beni proposta dalla Ostrom, Anne Sgard suddivide i luoghi attrattivi e frequentati per le loro qualità paesaggistiche in altrettante categorie:

		RIVALITÀ	
		bassa	alta
ESCLUSIVITÀ	difficile	beni pubblici (mare, alta montagna, città)	beni comuni (alpeggi, foreste)
	facile	beni a pagamento (spiaggia a pagamento, parco naturale a pagamento)	beni privati -in uno spazio collettivo: proprietà agricole, foreste private -in uno spazio intimo: giardino, cortile, ecc.

(fonte: Sgard, 2010)

Questo schema evidenzia l'esistenza (e la coesistenza) di un insieme variabile e variegato di condizioni di gestione e di accesso che si applicano, caso per caso, al paesaggio nella sua interezza oppure soltanto a sue "parti", il che come si può facilmente intuire costituisce un serio ostacolo alla tutela

dell'indivisibilità e dell'integrità del bene comune. Considerato come *visual asset*, bene visivo, il paesaggio costituisce una risorsa non-rivale né esclusiva: uno spazio pubblico a disposizione di tutti e al quale in linea di massima non è possibile impedire l'accesso dei cittadini e la cui fruizione da parte di qualcuno non impedisce ad altri di beneficiarne. In quanto bene pubblico, però, esso è sottoposto ai rischi cui purtroppo va spesso incontro il patrimonio culturale del nostro paese: la svendita per necessità economiche e l'appropriazione fondiaria da parte di privati, l'accumulo di strutture eteroimposte che non tengono conto delle aspirazioni delle popolazioni locali.

La ricerca di buone pratiche per l'organizzazione del territorio non può permettersi di ignorare gli apporti fecondi che una concezione del paesaggio come bene comune può apportare. Nell'esempio citato dalla Sgard e riportato nel § 2 di questo contributo, lo stesso paesaggio della fascia costiera è accessibile attraverso modalità di fruizione diverse e solo in parte sovrapponibili. Il potenziale beneficiario si trova davanti ad una scelta tra due diverse opzioni: può limitare la sua fruizione ai soli aspetti visibili (la contemplazione della distesa del mare da un adeguato punto di osservazione) oppure entrare a contatto diretto con i suoi elementi materiali (utilizzando le strutture balneari e i loro servizi). La scelta per l'una o per l'altra modalità di accesso connoterà la sua esperienza paesaggistica nei termini della fruizione di un bene pubblico e gratuito oppure di un bene "di club" a pagamento; la prima modalità è inclusiva e consiste nell'esercizio di un diritto, la seconda è esclusiva e regolata dalle leggi del mercato; nel primo caso siamo cittadini, nel secondo clienti. Casi analoghi di gestione "mista" del paesaggio sono anche quelli, non infrequenti, in cui le vie di accesso ad una risorsa comune (laguna, bosco, pascolo, ecc.) vengono privatizzate o tariffate, trasformate cioè in un *toll good*, un bene privato. Ancora una volta quest'ambiguità fa leva sull'intrinseca e ineliminabile doppiezza del paesaggio e sul suo essere insieme e nello stesso tempo l'immagine di un territorio e il prodotto di fattori socioeconomici, di rapporti di forza, di norme giuridiche: come a dire che se questo è una sovrastruttura, la struttura è propriamente politica.

Per uscire dall'impasse a mio parere è necessario assumere che *non tutti i paesaggi sono beni comuni ma tutto il paesaggio è bene comune*. Con questa formula intendo sostenere che sarebbe irrealistico pensare che tutti i paesaggi di un determinato territorio debbano essere gestiti e fruiti come beni comuni (i *commons* non vanno a soppiantare e inglobare i beni pubblici e privati, ma si aggiungono ad essi); tuttavia, nel momento stesso in cui, in virtù delle sue caratteristiche strutturali e delle sue funzioni intrinseche, decidiamo di riconoscere ad un paesaggio lo status di bene comune, esso diventa inalienabile e indivisibile, e non può essere gestito secondo regole di mercato o che creino recinzioni e saccheggi. Un paesaggio che è bene comune è dunque – al tempo stesso – "di tutti" e

“di pochi” (Castiglioni et alii, 2010): è *di tutti* purché si riconosca che il suo primo referente è costituito dalle comunità locali che lo gestiscono secondo regole condivise e cooperative; è *di pochi* purché questi non costituiscano un’ élite interessata soltanto a mercificarlo.

BIBLIOGRAFIA

Bobbio L., Zeppetella A. (a cura di) (1999), *Perché proprio qui? Grandi opere e opposizioni locali*, Milano, Franco Angeli.

Castiglioni B., De Marchi M., Ferrario V., Bin S., Carestiatto N., De Nardi A. (2010), *Il paesaggio “democratico” come chiave interpretativa del rapporto tra popolazione e territorio: applicazioni al caso veneto*, in «Rivista Geografica Italiana», 117, pp. 93-126.

Cosgrove D. (2000), *Il paesaggio palladiano: la trasformazione geografica e le sue rappresentazioni culturali nell'Italia del 16° secolo*, Sommacampagna, Cierre.

Esposito R., Nancy J.-L. (2001), *Dialogo sulla filosofia a venire*, in Nancy J.-L., *Essere singolare plurale*, Torino, Einaudi, pp. VII-XXIX.

Farinelli F. (1991), *L'arguzia del paesaggio*, in «Casabella», n. 575-576, pp. 10-12.

Frugoni C. (1983), *Una lontana città. Sentimenti e immagini nel Medioevo*, Torino, Einaudi.

Luginbühl Y. (2009), *Rappresentazioni sociali del paesaggio ed evoluzione della domanda sociale*, in Castiglioni B., De Marchi M. (a cura di), *Di chi è il paesaggio? La partecipazione degli attori nella individuazione, valutazione e pianificazione*, Padova, CLEUP, pp. 61-69.

Olwig K. (2007), *The Practice of Landscape ‘Conventions’ and the Just Landscape. The Case of the European Landscape Convention*, in «Landscape Research», 32, 5, pp. 579-594.

Ostrom E. (1990), *Governing the commons: the evolution of institutions for collective action*, Cambridge, Cambridge University Press (trad. it. *Governare i beni collettivi*, Venezia, Marsilio, 2006).

Ostrom E. (2010), *Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems*, in «American Economic Review», 100(3), pp. 641-672.

Papotti D. (2013), *Guardare un paesaggio è già possederlo? La “democrazia del paesaggio” fra mobilità globale, immigrazione e localismi identitari*, in «Rivista Geografica Italiana», 120, pp. 290-306.

Piccinni G. (2007), *I mille anni del Medioevo*, Milano, Bruno Mondadori.

Prieur M. (2006), *Landscape and social, economic, cultural and ecological approaches*, in Council of Europe, *Landscape and Sustainable Development. Challenges of the European Landscape Convention*, Strasbourg, Council of Europe Publishing, pp. 11-28.

Ricoveri G. (2010), *I beni comuni: un'alternativa al mercato*, in Cacciari P. (a cura di), *La società dei beni comuni. Una rassegna*, Roma, Ediesse, pp. 81-85.

Sereni E. (1961), *Storia del paesaggio agrario italiano*, Bari, Laterza.

Settis S. (2007), *Italia S.p.A. L'assalto al patrimonio culturale*, Torino, Einaudi.

Settis S. (2010), *Paesaggio, Costituzione, cemento*, Torino, Einaudi.

Sgard A. (2010), *Le paysage dans l'action publique: du patrimoine au bien commun*, in «Développement durable et territoires», 1, n. 2, Septembre (<<http://developpementdurable.revues.org/8565>>).